

Delibera n. 02/2022 dell'assemblea straordinaria effettuata presso la sede sociale sita in Sanluri, in Via Carlo felice 321/a, in data 04 dicembre 2022, convocata in prima convocazione alle ore 15,00 dal seguente oggetto: Modifica dello Statuto. C.F. 91017650929

Alle ore 15,00 presso la sede legale dei Volontari Soccorso Sardegna si dà inizio all'assemblea straordinaria, come previsto dall' Art. 4 dello Statuto vigente, per discutere e modificare lo Statuto dell'Associazione.

Presiede la seduta il Presidente che, constatato il numero legale dei presenti, chiede ai soci presenti di nominare tre scrutatori per l'approvazione delle modifiche allo Statuto, in tal senso si sono proposti i soci Loddo Stefania, Onnis Eleonora e Bandino Stefano, per loro libera scelta nominano il Socio Bandino Stefano Presidente di Seggio.

Il Presidente comunica ai soci presenti che la Regione Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con comunicazione ricevuta tramite pec, ci comunicava la necessità di modificare ulteriormente lo Statuto vigente alle norme inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore.

Gli organi del Consiglio Direttivo visto gli articoli e modificato quanto richiesto, adeguandolo alla legge del Terzo Settore, hanno aggiornato gli articoli dello Statuto e propongono all'Assemblea le modifiche e le portano all'approvazione.

Esposte nelle sue parti le modifiche apportate allo Statuto, dopo un'attenta discussione il Presidente propone ai soci l'approvazione delle modifiche allo Statuto.

Il Presidente del Seggio constata che il nuovo Statuto viene votato e approvato dall'assemblea straordinaria dei soci con voto palese, all'unanimità e con 59 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Lo Statuto viene allegato alla seguente delibera di Assemblea Straordinaria che sarà parte integrante della stessa.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i soci per la partecipazione all'assemblea straordinaria e chiude la seduta alle ore 17,30.

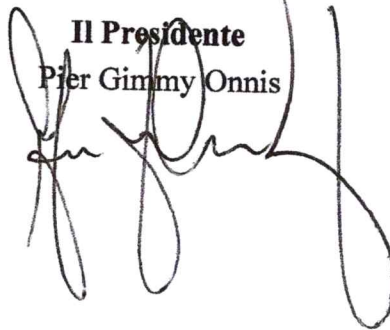
La Segretaria

Orrù Annalisa



Il Presidente

Pier Jimmy Onnis



22 DIC. 2022

Registrato a Sanluri il

al n. 880

Serie 3

Esente c.

ESENTE

di cui c. D. LGS 117/2017

che ART. 82 C.3/C.5



Firma su delega del Direttore Provinciale

Giuseppe Fadda
l'Addetto al Sanluri

AGENZIA
DIREZIONE PROVVI
Ufficio Terr

AGENZIA
DIREZIONE PRC
Ufficio Ter

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata " **VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA** ", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in via Carlo Felice n. 321/a nel Comune di Sanluri (Su). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sanluri non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti

2. Essa opera nel territorio della provincia del Sud Sardegna, ed intende operare anche in ambito Nazionale
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. 5. L'Associazione ha durata illimitata.
- 5.

2

Art.2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi " **VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA ODV** " oppure " **VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA organizzazione di volontariato** ".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

ART. 3 (Finalità e Attività)

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono evidenziate nei seguenti settori:

Settore a) :

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive;

Settore b):

interventi e prestazioni sanitarie;

Settore c):

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Settore q):

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Settore u):

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Come appena descritto, lo scopo dell'Associazione è quello di operare nei settori appena evidenziati con le seguenti attività:

- interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alle lettere a) b) c) q) e u) dell'articolo 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, consistenti nel trasporto di ammalati e feriti e personale sanitario;
- trasporto di organi, sangue, tessuti ed emoderivati; - assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso il domicilio; - interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati; - mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitino di trattamenti medico-sanitari; - collaborazione attiva ai presidi medici territoriali di continuità assistenziale.

In via secondaria e strumentale rispetto all'attività principale di cui sopra, l'Associazione esercita inoltre le seguenti attività:

- promozione, mediante scuole e corsi organizzati dai Volontari Soccorso Sardegna, della formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'Associazione ed inoltre promuovere ed organizzare corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso;
- partecipazione a manifestazioni sportive amatoriali, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività che si dovesse rendere opportuna nei territori in cui opera l'Associazione e finalizzata al benessere delle persone. Tutte le attività possono essere svolte anche mediante collaborazione con altri Enti e Associazioni a seguito di appositi accordi nella forma di associazione temporanea di impresa o di scopo o simili.
- Opera con le istituzioni nell'utilizzo di tende pneumatiche da utilizzare nelle emergenze sanitarie, istituendo PMA allestiti e operativi in tempi brevi.
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 4 **(Qualità di volontario)**

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 5 **(Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse

generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

COLE ENTRATE
/INCIALE DI CAGLIARI
itoriale di Santuri

ART. 6 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

5

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea;

I soci hanno il dover di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale,

COLE ENTRATE
/INCIALE DI CAGLIARI
itoriale di Santuri

Allegato alla delibera dell'Assemblea Straordinaria n. 02/2022 del 04 dicembre 2022

- spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

ENTRATE
SOCIALE DI CAGLIARI
orale di Santuri

ART. 8 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Direttore Sanitario
- Segretario

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 9 **(L'assemblea)**

6

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza Semplice con la presenza di almeno 50% aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

DELLE ENTRATE
SOCIALE DI CAGLIARI
orale di Santuri

amministratori non hanno diritto di voto.

DELLE ENTRATE
INCASSALE DI CAGLIARI
Societaria di Sanluri

ART. 10

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

7

ART. 11

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

ART. 12

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è

DELLE ENTRATE
INCASSALE DI CAGLIARI
Societaria di Sanluri

Allegato alla delibera dell'Assemblea Straordinaria n. 02/2022 del 04 dicembre 2022

formato da un numero di 5 (cinque) e resta in carica per la durata di anni 5 (cinque) e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 13

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 14
(Vice Presidente)

E' eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione, insieme al Segretario e al tesoriere.
Presiede le Commissioni di lavoro e relaziona al Consiglio Direttivo sui risultati da essi raggiunti.
Sostituisce, in sua assenza, il Presidente e ne esplica le funzioni delegate.

ART. 15
(Diretto Sanitario)

Viene nominato dal Consiglio Direttivo nella persona di un medico.

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16
(Segretario)

Il Segretario è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, resta in carica 5 anni e può essere rieletto, non può essere un consigliere e non ha diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo.

Cura la tenuta dei libri sociali, redige e controfirma i verbali delle assemblee. Tiene aggiornata la banca dati e gli elenchi degli associati, collabora a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo, prima, e all'Assemblea poi.

ART.17
(Organo di controllo)
(Non previsto)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- Vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti) (non previsto)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

10

ART. 20

(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

Art.22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), viene predisposto dal Consiglio Direttivo e portato in approvazione all'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

11

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 25

(Assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie

connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

ART. 26

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 28

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa).

12

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto è composto da n. 29 Articoli e 12 pagine.